

TI_GERICHTE 42.2014.12 vom 26. Juni 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2014.12_d20140626

FR: TI_GERICHTE 42.2014.12 du 26 juin 2014

IT: TI_GERICHTE 42.2014.12 del 26 giugno 2014

Regeste

Rettam.USSI ridotto prest.AS di fr.250/mese x 3 mesi.Rifiuto di partecipare a un'attiv.di pubblica util.Soluz.non cambia considerando non assegnata mis.ben determ.C.que violato art.9a Reg.Las(consegu.se benef.non rispetta prescriz.)Attiv.c/o ente in questione non lede dts fondam.:non final.religiose

Erwägungen

E. 1

Beneficiari di prestazioni assistenziali hanno diritto alle misure di inserimento sociale e professionale decise dallo Stato.

E. 2

Se è fatto uso di tale diritto entro tre mesi dalla concessione della prestazione assistenziale, è sottoscritto con i beneficiari un contratto di inserimento che contiene: a) gli elementi utili per descrivere la situazione familiare sociale, professionale, finanziaria, sanitaria e abitativa degli interessati; b) la definizione del progetto di inserimento; c) le facilitazioni che possono essere offerte per la realizzazione del progetto; d) lo scadenario delle modalità e delle attività per la realizzazione del progetto.

E. 3

Se il programma d'inserimento si estende per un periodo più lungo di un anno, la prestazione assistenziale può essere rinnovata per una durata corrispondente.

E. 3.1

Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1). En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (...)” Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure la sentenza del Tribunale federale 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un

determinato importo. 2.4. Nella presente fattispecie fra gli atti dell'incarto figura un contratto d'inserimento del seguente tenore: " CONTRATTO D'INSERIMENTO PROFESSIONALE Premessa Secondo la Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971, cap. Il art. 31a e seguenti e RegLas, oltre alle prestazioni finanziarie, il beneficiario ha diritto a misure d'inserimento professionale e/o sociale, cui è tenuto a partecipare attivamente per migliorare la sua situazione. L'impegno reciproco delle parti assume la forma del presente contratto, che definisce il progetto individuale d'inserimento, gli obiettivi, le misure da intraprendere le relative modalità organizzative. Il contratto è stipulato fra il beneficiario RI 1 _____

_____ Cognome _____ Nome Domicilio e l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) - Viale Officina 6 - 6500 Bellinzona, per il tramite dell'Operatore Socio Amministrativo (OSA) _____

_____ Cognome _____ Nome 1.

Definizione dei progetto di inserimento (Las art. 31a cpv. 2 lett. b) a) Inserimento professionale Sulla base della valutazione effettuata relativa alla situazione personale, familiare, lavorativa e di salute (vd. allegato 1 - Scheda personale) il beneficiario è ritenuto inseribile in un percorso di inserimento professionale. I progetti d'inserimento sociali consistono in attività di utilità pubblica (AUP) organizzati dall'USSI per il tramite di enti, società e associazioni senza scopo di lucro. Le misure di inserimento sociale adeguate al singolo caso sono determinate d all'USSI. b) Durata del contratto 01.04.2014

31.05.2015 _____ Inizio

Fine Il contratto termina alla scadenza oppure alla cessazione del diritto a prestazioni finanziarie. Nel caso in cui il progetto di inserimento si dimostrasse inadeguato o a seguito di colpa grave del beneficiario, il contratto potrà essere rivisto su istanza del beneficiario o dell'USSI. Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all'USSI i cambiamenti che intervengono nella sua situazione personale, familiare e finanziaria. (...) 3.

Conseguenze del mancato rispetto delle disposizioni (Las art. 31d cpv. 5) Durante il presente contratto il beneficiario è tenuto a seguire scrupolosamente e tempestivamente le indicazioni dell'OSA di riferimento e dell'organizzatore AUP. Il mancato rispetto, senza validi e comprovati motivi delle prescrizioni, comporta una riduzione temporanea (sanzione) della prestazione assistenziale ordinaria. L'importo e la durata della riduzione tengono conto della gravità dell'omissione e variano da un importo minimo di CHF 100 ad un massimo di CHF 250, per una durata minima di 3 mesi (vd. allegato 2 - Direttiva sanzioni in inserimento sociale). Per ogni sanzione l'USSI emette una decisione formale con i rimedi di diritto. I casi che comportano una sanzione grave possono essere motivo di rescissione del contratto. (...) " (doc. 55-56) L'8 maggio 2014 RI 1 è stato inserito in un Programma AUP (attività di utilità pubblica) presso _____, a _____ da iniziare il 15 maggio 2014. Quale profilo della funzione sono stati indicati operaio generico, riciclaggio e elettronica/orticoltura (cfr. doc. 54). L'8 maggio 2014 _____ ha invitato RI 1 a presentarsi in vista di un eventuale inserimento nel programma d'occupazione (cfr. doc. 50). L'interessato ha contattato l'organizzatore segnalando che non avrebbe iniziato questa attività prima di avere ottenuto delle risposte dall'USSI (cfr. doc. 49). Il 21 maggio 2014 il vicedirettore _____ ha nuovamente convocato il richiedente rinnovandogli "l'invito a fissare un colloquio per meglio presentarle questa opportunità e gli scopi del progetto" (cfr. doc. 47). Il 10 giugno 2014 _____ ha inviato una terza convocazione (cfr. doc. 39), senza alcun esito positivo. Il 26 giugno 2014 l'USSI ha inflitto una sanzione di fr. 250.-- per tre mesi per il periodo luglio – settembre 2014 (cfr. doc. 36), confermata

con la decisione su reclamo qui impugnata (cfr. doc. A2). Nelle sue osservazioni del 31 maggio 2014, alla richiesta di giustificazione inviatagli dall'USSI dopo che non aveva risposto positivamente alla seconda comunicazione (cfr. doc. 45), il richiedente ha in particolare riconosciuto di avere ricevuto il 16 maggio 2014 una decisione dell'USSI, nella quale figura "l'indicazione" di essere stato segnalato per un AUP, senza tuttavia "indicazione di quale si tratti" (cfr. doc. 44). Chiamato ora a pronunciarsi questo Tribunale non può che approvare, nel suo principio, l'operato dell'amministrazione. Infatti l'interessato, rifiutandosi di presenziare al colloquio che aveva lo scopo di assegnare al richiedente un'attività di utilità pubblica, ha di fatto rifiutato una misura di inserimento (cfr. art. 9 cpv. 1 lett. g Reg.Las, cfr. in ambito LADI, STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013). Va peraltro rilevato che la soluzione non cambierebbe nella misura in cui si volesse sostenere che all'interessato non è stato assegnato una misura di utilità pubblica bene determinata. In tale caso egli avrebbe comunque violato una prescrizione dell'USSI ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. f Reg.Las (cfr. STCA 42.2013.19 del 14 aprile 2014; oppure, in ambito LADI, STCA 38.2012.39 del 18 ottobre 2012). Secondo questo Tribunale, le argomentazioni sollevate dall'assicurato non sono atte a giustificare il rifiuto. Innanzitutto, per quel che concerne le condizioni di salute l'organizzatore della misura ha posto esplicitamente la domanda al consulente del personale ricevendo una risposta tranquillizzante (cfr. doc. 51 e doc. 261 certificato medico del dott. _____ del 29 gennaio 2013). In ogni caso, trattandosi di un'attività pubblica (cfr. doc. 51: "addetto a riciclaggio materiale elettronico ed elettrico") gli sarebbero stati assegnati verosimilmente solo dei compiti adeguati alle sue condizioni di salute. Del resto già nello scritto del 28 maggio 2013 il Capo ufficio dell'USSI faceva riferimento "alla certificata abilità al lavoro" del richiedente (cfr. doc. 243). Per quanto concerne poi il fatto che l'organizzatore delle misure sia l'Associazione _____, la quale ha per scopo di attuare compiti caritativi e sociale della _____ della _____ fondandosi sul Magistero, questa circostanza non lede i diritti fondamentali di partecipanti sulla misura in cui le attività che vengono organizzate non hanno finalità religiose, ma sono analoghe a quelle degli altri enti che organizzano programmi occupazionali per disoccupati o per persone in assistenza (cfr. STC C 274/04 del 29 marzo 2005, consid. 2.3, in relazione con l'art. 15 della Cost.fed.): "(...) Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Arbeit an der Reception eines Betriebs, der ein Hotel betreibt sowie Unterkünfte und Lokale anbietet, ihrer Natur nach keinen besonders engen Bezug zur religiösen Überzeugung einer Person aufweist. Der Beschwerdeführer legte aber auch zu keinem Zeitpunkt konkret dar, wie sich die religiöse Prägung des Zentrums geäußert hat und inwiefern er davon betroffen war. Das ganz allgemein gehaltene Interesse, während der Arbeit nicht mit Glaubensansichten konfrontiert zu werden, welche er ablehnt, ist für die Beurteilung der Zumutbarkeit weniger stark zu gewichten als das mit der Schadenminderungspflicht korrelierende öffentliche Interesse an der Durchführung einer amtlich zugewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahme. Da somit die Teilnahme am umstrittenen Beschäftigungsprogramm als zumutbar anzusehen ist und keine anderen entschuldbaren Gründe ersichtlich sind, erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht. (...)" Siccome anche l'entità della sanzione, rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.2), il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 3 luglio 2014. 2.5. A titolo abbondanziale questo Tribunale sottolinea che, secondo la giurisprudenza federale, la totale mancanza di disponibilità a svolgere un'occupazione comporta il rifiuto della prestazione assistenziale ordinaria ai sensi dell'art. 18 Las. A proposito dell'aiuto in situazione di bisogno di cui all'art. 12 Cost. la

nostra Massima Istanza, in una sentenza 2P.251/2003 del 14 gennaio 2004, pubblicata in DTF 130 I 71, ha stabilito che non hanno diritto all'aiuto in situazioni di bisogno ex art. 12 Cost. coloro i quali oggettivamente si trovano nella condizione di procurarsi con le proprie forze, in particolare accettando un impiego adeguato, i mezzi indispensabili alla loro sopravvivenza. In una sentenza 8C_5/2008 del 5 maggio 2008 il Tribunale federale ha ribadito che: " (...) par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l'art. 12 Cst., n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable (ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75); qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l'art. 12 Cst. (...)" Questa giurisprudenza viene peraltro costantemente confermata dal Tribunale federale (cfr. STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012; STF 8C_633/2013 del 30 dicembre 2013; DTF 139 I 218 nella quale l'Alta Corte ha stabilito che se la persona interessata ha la possibilità di assumere in ogni tempo l'impiego e se la partecipazione le permette un reddito sufficiente al sostentamento, le prestazioni assistenziali possono essere soppresse completamente per la prevista durata dell'impiego).

E. 4

Se il contratto non è rispettato, le parti, di comune accordo, possono procedere alla sua revisione.

E. 4.1

Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

E. 4.2

Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

E. 4.3

En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15 % pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression

du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (...)” In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale: " (...) 3.

E. 5

Se l’inosservanza è imputabile al beneficiario, l’ammontare della prestazione può essere ridotto o il versamento sospeso, nei limiti dell’art. 23. 47

E. 6

La prestazione può essere ristabilita con la conclusione di un nuovo contratto." L'art. 31e Las stabilisce che "determinati contributi e remunerazioni derivati da attività professionali o stages formativi, iniziati con il versamento della prestazione assistenziale, possono essere esclusi completamente o in parte dal calcolo della prestazione, secondo modalità definite per regolamento", mentre, secondo l'art. 31f Las "l'azione del beneficiario per il pagamento delle prestazioni si prescrive dopo due anni dalla data di sottoscrizione del contratto". Infine, l'art. 31g Las prescrive che: " 1 Allo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale, lo Stato organizza e promuove programmi di occupazione e di formazione, stages e altre azioni. 2 Esso può chiedere la collaborazione degli enti pubblici, in particolare dei Comuni, e di organizzazioni private. Ne assicura il coordinamento." I dettagli relativi ai contratti di inserimento figurano nel Regolamento sull'assistenza sociale del 18 febbraio 2013. Secondo l'art. 2 Reg.Las l'USSI è competente per sottoscrivere il contratto d'inserimento professionale o sociale (lett. b) e per emanare le decisioni di riduzione, sospensione o di soppressione delle prestazioni assistenziali (lett. e). L'art. 2b Reg.Las precisa che "nell'ambito dei progetti d'inserimento professionale (art. 31b Las) definiti dall'USSI ma delegati nell'attuazione pratica alla Sezione del lavoro, la consulenza e il controllo degli assistiti sono assicurati dagli Uffici regionali di collocamento (in seguito: URC)" (cpv. 1) e che "le prestazioni d'inserimento professionale adeguate al singolo caso sono determinate dagli URC e tempestivamente comunicate all'USSI" (cpv. 2). L'art. 2c Reg.Las sottolinea che "l'USSI può avvalersi di altri servizi dello Stato, segnatamente di quelli della Divisione della formazione professionale e dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, dei Comuni e di altri enti ed organismi e delle organizzazioni cantonali interessate per la consulenza e la ricerca, in particolare, di posti di lavoro (cpv. 1) e che "l'USSI si avvale inoltre della collaborazione della Sezione del lavoro per l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni di inserimento professionale" (cpv. 2). Le condizioni per partecipare alle prestazioni di inserimento professionale e sociale sono così determinate all'art. 8 Reg.Las: " 1 L'USSI valuta se l'assistito adempie le condizioni per sottoscrivere un contratto di inserimento professionale o sociale. 2 In questa valutazione l'USSI tiene conto dell'età dell'assistito, della sua formazione lavorativa, ed esamina se non vi siano dei problemi di salute, o una situazione familiare o personale, che compromettano in modo importante lo svolgimento di un'attività lavorativa. 3 Qualora dai dati medici presenti nell'incarto di un assistito con certificato medico di incapacità lavorativa non fosse possibile determinare se le condizioni necessarie per la sottoscrizione di un contratto di inserimento fossero adempiute, l'USSI può rivolgersi ad un medico di fiducia." L'art. 8a Reg.Las precisa che "durante il periodo di partecipazione ad una prestazione di inserimento

professionale o sociale, l'USSI concede al beneficiario un importo forfetario a titolo di incentivo e la copertura dei costi di trasferta e di doppia economia domestica" (cpv. 1). Inoltre, l'USSI emana una decisione, contro la quale sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps (cpv. 2). L'art. 8b Reg.Las concerne l'obbligo di informazione e accesso ai dati e prevede che: " 1 L'assistito deve fornire gratuitamente all'istanza competente, o ai servizi da essa delegati, tutte le informazioni necessarie all'attuazione delle prestazioni d'inserimento professionale. 2 L'interessato è in particolare tenuto ad autorizzare tutte le persone e i servizi, segnatamente i datori di lavoro, i medici, le assicurazioni e gli organi ufficiali, a fornire nel singolo caso agli organi competenti tutte le informazioni necessarie all'adempimento del compito legale a loro affidato. 3 L'autorità competente ed i servizi da essa delegati sono autorizzati a trasmettersi vicendevolmente tutte le informazioni necessarie, compresa la copia degli atti pertinenti, alla realizzazione della misura d'inserimento ed alla gestione del caso." Quali prestazioni di inserimento professionale (art. 31b Las) sono in particolare presi in considerazione i provvedimenti del mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 25 giugno 1982, esclusi i periodi di pratica professionale e i provvedimenti speciali secondo tale legislazione (art. 8c Reg.Las). Secondo l'art. 8d Reg.Las l'assistito potrà beneficiare di una misura di inserimento professionale fissata dalla Sezione del lavoro, solamente se è iscritto presso un URC, è idoneo al collocamento e rispetta le prescrizioni di controllo, segnatamente partecipa ai colloqui di controllo e di consulenza ed intraprende tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per abbreviare la disoccupazione. L'art. 8e Reg.Las precisa che il progetto di inserimento professionale di un assistito si interrompe segnatamente quando: a) c'è una violazione grave del contratto d'inserimento; b) l'assistito inizia una prima formazione o una formazione professionale; c) se dopo un periodo giudicato sufficiente o adeguato, e malgrado le misure intraprese, la persona non risulta inseribile nel mercato del lavoro; d) non sono più adempiute le condizioni che danno accesso alle prestazioni assistenziali. L'art. 8f stabilisce che "fanno parte delle prestazioni di inserimento sociale le prestazioni emanate sulla base dell'art. 31b lett. a), d) ed e) Las" (cpv. 1) e che "i progetti di inserimento sociale concernenti azioni destinate a favorire il ricupero di una capacità lavorativa, oppure il ricupero o lo sviluppo dell'autonomia sociale, possono svolgersi all'interno di pubbliche amministrazioni, di enti senza scopo di lucro o di società anonime di diritto privato i cui azionisti sono a maggioranza enti di diritto pubblico (cpv. 2). 2.2. L'art. 9a cpv. 1 Reg.Las stabilisce se il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d'ordine e di controllo imposte dall'Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto (lett. f) e se il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d'inserimento, ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo (lett. g). In caso di riduzione, sospensione, rifiuto o soppressione delle prestazioni assistenziali, l'autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l'indicazione dei rimedi giuridici (cpv. 2). La decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell'autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date (cpv. 3). Contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps. Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo (cpv. 4). A proposito dei limiti della riduzione l'art. 23 Las prevede che: " 1 Le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se

l'interessato sia personalmente colpevole del suo stato. 2 L'importo delle prestazioni ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può però essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale." Le direttive COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2010, al punto A.8.2 ("Riduzione della prestazione quale sanzione") stabiliscono che: " Il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni. Una riduzione delle prestazioni deve essere fondata nella legislazione cantonale e rispondere al principio di proporzionalità. Essa deve essere stabilita tramite una decisione formale e motivata, e indicare le possibili vie di ricorso. La persona interessata deve avere prima la possibilità di esprimersi sui fatti. In caso di riduzione delle prestazioni sociali, è necessario verificare se - la persona interessata può far valere ragioni che giustificano il suo comportamento; - la riduzione è proporzionata agli errori o alle colpe; - la persona interessata, cambiando il proprio atteggiamento, è in grado di rimuovere la causa della riduzione e se questa possa quindi essere annullata in prospettiva. La riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione deve essere chiaramente distinta dalla compensazione di prestazioni del sostegno sociale nell'ambito dell'obbligo al rimborso (E.3). Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto (schema A.6.3). Se ciò avvenisse, l'obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione. - Entità della riduzione A titolo di sanzione, il forfait per i mantenimento può essere ridotto del 15% al massimo e per una durata massima di 12 mesi, tenendo conto del principio della proporzionalità. Inoltre, le prestazioni a carattere incentivante (franchigia sul reddito, supplemento di integrazione, supplemento minimo di integrazione) possono essere decurtate o soppresse. Nel caso di una riduzione, va tenuto conto in modo adeguato anche della situazione delle altre persone che fanno parte dell'unità di assistenza. Ulteriori riduzioni supplementari attentano al minimo vitale assoluto e non sono quindi lecite (A.6.3). Al più tardi dopo un anno, occorre verificare se le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date. Se ciò fosse il caso, con una nuova decisione la misura potrà essere prolungata al massimo per altri 12 mesi. Il principio di proporzionalità impone una sanzione differenziata secondo i casi, sia per quanto riguarda l'entità, sia per la durata della riduzione, in funzione dell'errore commesso e del danno causato." La Direttiva dell'USSI denominata "Sanzioni in inserimento sociale", in vigore dal 1° luglio 2013, ha il seguente tenore: " I PRINCIPI GENERALI 1.1 Disposizioni COSAS Al capitolo A.8.2 si indica che il mancato rispetto delle condizioni definite o la violazione degli obblighi legali possono comportare sanzioni sotto forma di riduzione delle prestazioni. In caso di sanzione è necessario che: · La persona interessata possa far valere le ragioni che giustificano il suo comportamento · La decisione per sanzioni e riduzioni sia in forma scritta · La sanzione e/o la riduzione abbia una durata definita. 1.2 In caso di più motivi per sanzioni Sarà applicata la sanzione più grave. La decisione dovrà riportare tutte le sanzioni accumulate contemporaneamente. 1.3 In presenza di una trattenuta Al beneficiario dovrà essere assicurato il minimo vitale. Nel caso con la sanzione si scendesse sotto il minimo vitale, la trattenuta sarà sospesa fino al termine della sanzione (priorità alla sanzione). A.8.2 COSAS Quando, contemporaneamente, vi è una sanzione e anche un obbligo al rimborso, va assolutamente evitato che la prestazione rimanente scenda sotto il minimo vitale assoluto. Se ciò avvenisse, l'obbligo di rimborso sarà sospeso fino alla fine della sanzione. 2 TIPO DI SANZIONE Grado 1 2 Durata 3 mesi 3 mesi Importo CHF 100 CHF 250 Colloquio OSA per valutazione idoneità inserimento sociale (possibile disdetta

contratto inserimento sociale) In caso di recidiva Non rinnovabile è passa a 2 Rinnovabile
 Decisione 2 firme = OSA + CS 2 firme = OSA + CS applicazione Per definire 1° e 2° stato
 la data d'inizio del 1° contratto 3 ELENCO DETTAGLIATO MOTIVI E SANZIONI

3.1 Giustificati motivi (lista esaustiva) Situazione Giustificati motivi Esempi/durata
 Mancato inizio di una misura Inabilità prolungata al lavoro (comprovata da certificato
 medico dettagliato) Oltre 1 mese e se non è possibile posticipare l'inizio Interruzione di una
 misura Inabilità lavorativa legata all'attività svolta o da svolgere (comprovata da certificato
 medico dettagliato) Solo se connessa all'attività proposta: allergie ai pollini, impossibilità di
 alzare pesi, ... Rifiuto di una misura Inizio di un'attività lavorativa, comprovato da contratto
 (o conferma del datore) Solo se l'inizio è previsto entro 1 mese Rinuncia a prestazioni
 assistenziali Solo se immediata Distanza notevole fra il domicilio e il luogo di lavoro
 (tragitto superiore a 2 ore) Acquacalda / Chiasso Loco / Chiasso Ev. verificare necessità di
 rientro per pranzo per oneri famigliari Malattia grave di un famigliare, comprovata da
 certificato medico Assenza durante una misura (le Inabilità lavorativa temporanea
 comprovata da certificato medico Il tempo necessario assenze devono sempre essere Visita
 medica comprovata da giustificativo Il tempo necessario Comunicate in anticipo oppure
 comunicate tempestivamente) Colloquio di lavoro comprovato da giustificativo es: lettera
 di convocazione o altra dichiarazione scritta Il tempo necessario Nascita di un figlio 2
 giorni Matrimonio del beneficiario 3 giorni consecutivi Matrimonio di un famigliare
 (genitori, figli, fratelli o sorelle 1 giorno Trasloco del beneficiario 1 giorno Cura di un figlio
 malato, con certificato medico dal 1° giorno 3 giorni al massimo Lutto di un famigliare
 stretto (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o sorelle) 3 giorni lavorativi consecutivi
 Lutto di un famigliare (nonni, nipoti, zii, suoceri) 1 giorno Partecipazione al funerale di
 amici o conoscente Il tempo necessario Mancata partecipazione ad Inabilità lavorativa
 temporanea comprovata da certificato medico un colloquio per inizio di una Visita medica
 comprovata da giustificativo Misura Nascita di un figlio Lutto di un famigliare stretto
 (coniuge, convivente, figli, genitori, fratelli o sorelle) Cura di un figlio malato, con
 certificato medico dal 1° giorno 3.2 Non giustificati motivi Altri motiv quale ad
 esempio · Distanza dal posto di lavoro / dal luogo della misura · Incentivo troppo basso ·
 Occupazione proposta non adeguata alla formazione appresa non sono ritenuti validi.

3.3 Sanzioni INSERIMENTO SOCIALE MOTIVO TIPO SANZIONI USSI 1 Mancato
 inizio o Interruzione ingiustificata o Rifiuto di una misura Colloquio per disdetta contratto
 sociale 2 2 Assenza non giustificata 1° volta 1 Durante una misura – o mancata
 partecipazione ad un colloquio per inizio misura 2° volta Colloquio per disdetta contratto
 sociale 2 4 DISPOSIZIONI FINALI · Questa direttiva è valida dal 1° luglio 2013 fino a
 revoca." (doc. VIII/1) 2.3. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, nel caso
 di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in
 quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il
 Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato: "(...)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
 Originaltext. Quellen-URL siehe oben.